

dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

È istituito il **curriculum dello studente** che ne individua il profilo e raccoglie tutti i dati utili ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, ivi comprese le esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro («I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale», cfr. art. 4, co. 2, d.lgs. n. 77/2005).

Comma 138 - Pubblicazione del curriculum

Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del docente di cui al comma 80.

Il curriculum dello studente è pubblicato sul **portale unico dei dati della scuola**.

Comma 30 - Esame di stato

Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

La **commissione dell'esame di Stato** tiene conto nel colloquio del curriculum dello studente («Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n. 53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro», cfr. art. 6, co. 4, d.lgs. n. 77/2005).

I protagonisti

Nell'ottica dell'alternanza scuola lavoro, la scuola secondaria superiore, attraverso figure dedicate e organi collegiali, è il soggetto che sviluppa la progettazione dell'alternanza, insieme all'azienda e ai suoi rappresentanti e figure dedicate.

Vediamo in particolare quali sono le competenze dei singoli **protagonisti**.